

## **I843 - NUOVO IMAIE/SCF**

Provvedimento n. 28438

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2020;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il D. Lgs. del 15 marzo 2017, n. 35 e, in particolare, l'articolo 44;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 14 luglio 2020, da parte delle società Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori (Nuovo Imaie) e SCF S.r.l., avente a oggetto la costituzione di un'impresa comune, destinata a operare nel settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore afferenti all'utilizzazione di opere musicali;

VISTA la richiesta di informazioni inviata a Nuovo Imaie e SCF S.r.l. in data 6 agosto 2020 e il riscontro fornito dalle stesse in data 22 settembre 2020;

VISTE le osservazioni sulla costituenda impresa comune, pervenute a seguito di apposita richiesta, in data 19 ottobre 2020 dall'Associazione Fonografici Italiani (AFI) e in data 20 ottobre 2020 da Itsright S.r.l. nonché dalla società cooperativa Rete Artisti Spettacolo e Innovazione (RASI);

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori (di seguito "Nuovo Imaie") è un organismo di gestione collettiva, costituito ex articolo 7 della legge del 30 aprile 2010, n. 64, senza finalità lucrative e attivo nell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti o esecutori, in ragione della pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzo di opere audiovisive e musicali. Nuovo Imaie è l'ex *incumbent* nella gestione dei diritti connessi ed è tuttora la più importante *collecting* nella gestione dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori.

Il fatturato di Nuovo Imaie per l'anno 2018 è stato di circa 7,5 milioni di euro, realizzato interamente a livello nazionale.

**2.** SCF S.r.l. (di seguito "SCF") è il principale organismo di gestione collettiva attivo nell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi. Sono soci di SCF diverse imprese di produzione di fonogrammi tra le quali anche società riconducibili ai gruppi internazionali Sony, Universal e Warner<sup>1</sup>.

Il fatturato di SCF, sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, è stato di poco superiore ai 7 milioni di euro, realizzato interamente a livello nazionale.

### **II. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO**

#### **II.1 L'intesa comunicata**

**3.** In data 14 luglio 2020 le società Nuovo Imaie e SCF (congiuntamente "le Parti") hanno comunicato all'Autorità, richiamando l'articolo 44 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito "*Decreto Collecting*")<sup>2</sup>, l'intenzione di procedere alla costituzione di una impresa comune (di seguito, anche, l'"Impresa Comune"), sotto forma di società a responsabilità limitata, destinata a operare nel settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore afferenti all'utilizzazione di opere musicali.

**4.** Nell'intenzione delle Parti, l'Impresa Comune sarà dedicata, in particolare, alla gestione dei rapporti con gli utilizzatori di registrazioni musicali, ossia alla negoziazione dei compensi (l'equo compenso e il compenso da copia privata, v. meglio *infra*) relativi ai diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti interpreti o esecutori, nonché ai

<sup>1</sup> [Cfr. I369 – Case discografiche/Società Consortile Fonografici risalente al 1999 e avente ad oggetto l'accordo fra dieci produttori fonografici che ha portato alla costituzione di questo organismo.]

<sup>2</sup> [Cfr. articolo 44 del D. Lgs. n. 35/2017. Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: "1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto".]

produttori di fonogrammi, e offrirà i propri servizi a tutti gli organismi di gestione collettiva/enti di gestione indipendenti attivi o che intendono fare ingresso nel settore. Secondo le Parti, questi potranno entrare a far parte della compagine sociale, laddove soddisfino i requisiti di ammissione, oppure limitarsi a conferire un mandato all'Impresa Comune.

5. L'Impresa Comune stipulerà con gli utilizzatori le licenze aventi a oggetto i repertori delle opere musicali gestiti dalle imprese madri, rispettivamente SCF e Nuovo Imaie e non disporrà, neanche in una prospettiva futura, di un proprio repertorio, indipendente da quello fornito stabilmente dalle imprese madri, attraverso appositi contratti di mandato delle Parti (ed, eventualmente, di ulteriori società come sopra descritte). Le imprese madri, inoltre, forniranno, all'Impresa Comune i rispettivi *database* indispensabili per la propria attività di mercato.

### **II.2 L'attività di Collecting e il quadro normativo**

6. Il settore in cui operano le Parti è quello delle attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli Artisti, Interpreti ed Esecutori (di seguito "AIE") e ai Produttori di Fonogrammi (di seguito "PdF") del comparto musicale. All'interno di tale settore, Nuovo Imaie rappresenta la principale *collecting* per gli AIE, mentre SCF la più importante *collecting* per i PdF.

7. In generale, i diritti connessi al diritto di autore disciplinati dalla legge sul diritto d'autore consistono nell'equo compenso<sup>3</sup> in favore degli aventi diritto (generalmente artisti, interpreti, esecutori, produttori) che hanno concorso a realizzare una particolare opera (ad esempio un brano musicale o un filmato audiovisivo).

8. L'equo compenso deve essere corrisposto ai PdF e agli AIE dai soggetti c.d. "utilizzatori", ossia tutti coloro che sfruttano un determinato fonogramma (emittenti radiofoniche e televisive, pubblici esercizi, alberghi, discoteche, compagnie aeree, ecc.) e che non agiscono in qualità di consumatori finali.

9. Oltre ai diritti connessi, la legge sul diritto d'autore prevede anche il compenso da copia privata che è volto a remunerare gli aventi diritto per le riproduzioni private di opere protette. Tale compenso è dovuto dai produttori e importatori in Italia dei supporti suscettibili di essere impiegati dai privati per effettuare le riproduzioni private<sup>4</sup>.

10. L'amministrazione e l'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è generalmente svolta in forma collettiva da organismi rappresentativi dei beneficiari (gli organismi di gestione collettiva, in breve OGC, o le c.d. *collecting societies*, di seguito anche *collecting*).

11. L'articolo 1, comma 56, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale sulla concorrenza"), ha novellato l'articolo 73 della legge sul diritto d'autore, prevedendo che il compenso sia "riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori", riconoscendo un'autonoma rilevanza alla categoria degli AIE. Nel precedente contesto normativo, infatti, i PdF raccoglievano dagli utilizzatori anche la quota parte dei compensi spettanti agli AIE e li versavano a questi ultimi. La modifica all'articolo 73 della legge sul diritto d'autore segue alcune segnalazioni dell'Autorità nelle quali venivano sollevate criticità nel meccanismo di definizione dei compensi tra gli utilizzatori e i produttori fonografici, finalizzata a favorire lo sviluppo delle dinamiche competitive nella gestione dei diritti connessi<sup>5</sup>.

12. Il settore delle attività di intermediazione dei diritti connessi relativi alle opere musicali è stimato avere un valore complessivo pari a circa 67 milioni di euro, di cui circa 31 milioni di euro derivanti dall'attività svolta nei confronti degli AIE e circa 36 milioni di euro per l'attività svolta per conto dei PdF.

### **II.3 L'attività preistruttoria e le osservazioni dei principali concorrenti**

13. A fronte della comunicazione di Nuovo Imaie e SCF, in data 6 agosto 2020 è stata inviata una prima richiesta di informazioni alle Parti, volta ad acquisire ulteriori elementi informativi essenziali ai fini della valutazione degli accordi in essere tra Nuovo Imaie e SCF e sulle modalità con cui l'Impresa Comune è destinata a operare nei mercati interessati. A questa richiesta di informazioni, Nuovo Imaie e SCF hanno fornito riscontro in data 22 settembre 2020.

14. Successivamente, stante il possibile significativo impatto sui mercati interessati dell'intesa prospettata da Nuovo Imaie e SCF, è stata inviata una richiesta di informazioni ai principali concorrenti delle Parti. Come di seguito sinteticamente illustrato, tutte e tre le *collecting* concorrenti interpellate, ovvero la società Itsright S.r.l. (di seguito "Itsright") e le associazioni AFI – Associazione Fonografici Italiani (di seguito "AFI") e RASI – Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione (di seguito "RASI") hanno espresso i rischi di possibili criticità concorrenziali sui mercati di riferimento, ad esito della creazione dell'Impresa Comune.

15. In primo luogo, Itsright, che è il principale concorrente sia di SCF che di Nuovo Imaie, teme che l'Impresa Comune avrà "una posizione oggettivamente oltremodo dominante nel mercato degli utilizzatori [...] con conseguente ulteriore compromissione delle attività di negoziazione appena avviate, il risultato prevedibile sarà la perpetuazione dell'Impresa Comune dei vecchi modelli negoziali e tariffari praticati da SCF; un risultato che in ultima analisi andrà a pregiudicare direttamente tanto le attese di crescita dei volumi complessivamente raccolti in danno agli stessi artisti e

<sup>3</sup> [Cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633.]

<sup>4</sup> [Cfr. A489 – NUOVO IMAIE-CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI, provv. n. 25963 del 13 aprile 2016 in Boll. n. 13/2016.]

<sup>5</sup> [Cfr. le segnalazioni AS622 del 12 ottobre 2009 e AS829 del 5 aprile 2011, entrambe aventi ad oggetto "La determinazione dei compensi dovuti alle imprese produttrici per l'utilizzazione in pubblico di fonogrammi".]

produttori mandanti quanto la tutela economica di quegli artisti e produttori minori che possono essere garantiti soltanto attraverso una gestione analitica e dedicata della raccolta”.

Inoltre, Itsright evidenzia il rischio che la creazione di un nuovo soggetto si “interponga tra le organizzazioni collettive ed il mercato degli utilizzatori e, all’opposto”, temendo “che i relativi costi vadano ad aggiungersi a quelli già supportati dalla comunità degli aventi diritto”.

**16.** Anche l’AFI, *collecting* volta a tutelare le posizioni dei produttori dei fonogrammi, al pari di SCF e Itsright, ha segnalato alcune potenziali criticità concorrenziali derivanti dalla situazione di mercato attuale, nella quale le Parti “sono, allo stato, gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) di cui al Dlgs. n. 35/2017 con maggior numero di mandanti rispettivamente per quanto riguarda i Produttori Fonografici (SCF) e gli Artisti Interpreti Esecutori (Nuovo Imaie). Tale circostanza – qualora l’ipotizzata Impresa Comune non fosse partecipata da altri OGC e/o Entità di Gestione Indipendente (EGC) - potrebbe influire negativamente sulla capacità negoziale di detti altri OGC e/o EGC (soprattutto se con una quota di rappresentanza minoritaria); questo in considerazione della peculiarità del mercato di riferimento e della particolarità che caratterizza le modalità di riscossione di proventi dei diritti connessi al diritto d’autore”.

**17.** RASI, che si pone sui mercati in concorrenza con Nuovo Imaie per tutelare la posizione degli AIE, osserva che Nuovo Imaie e SCF sono operatori dominanti nei propri mercati di riferimento e il potere di mercato che l’Impresa Comune sarebbe in grado di esercitare sui mercati interessati potrebbe precludere lo sviluppo dell’attività dei concorrenti.

**18.** In particolare, RASI osserva che l’attività di gestione dei diritti connessi degli AIE presuppone una conoscenza delle informazioni dei singoli fonogrammi, informazioni che sono tipicamente in possesso dei produttori. L’intesa con SCF “metterebbe in condizione Nuovo Imaie di utilizzare tali dati, inaccessibili per tutti gli altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente. Ciò annullerebbe per le altre “collecting” qualsiasi possibilità di concorrere sul mercato dei diritti connessi”; inoltre, Nuovo Imaie si potrebbe porre in una posizione privilegiata, rispetto ai concorrenti, per acquisire la gestione degli AIE legati contrattualmente ai produttori riconducibili a SCF, che sono quelli di maggior rilievo sul mercato. In conclusione, secondo RASI, “la liberalizzazione del settore dei diritti connessi è normativamente ancora tutta da realizzare, con la costituzione di tale società sarà ripristinato sostanzialmente un regime di monopolio”.

### III. VALUTAZIONI

**19.** La costituzione dell’Impresa Comune riguarda il settore dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore del comparto musicale, in relazione ai mercati della raccolta delle remunerazioni spettanti agli AIE e delle remunerazioni spettanti ai PdF.

In particolare, l’Impresa Comune svolgerà sul mercato l’attività di negoziazione e stipulazione con gli utilizzatori delle licenze aventi a oggetto i repertori delle imprese madri<sup>6</sup>. Le imprese madri continueranno a svolgere tutte le altre fasi relative alla gestione dei diritti connessi, continuando quindi a operare negli stessi mercati dell’Impresa Comune e/o mercati contigui e strettamente collegati. In altri termini, l’Impresa Comune svolgerà l’attività, precedentemente effettuata dalle Parti, di intermediazione dei compensi dovuti agli aventi diritto da parte degli utilizzatori di fonogrammi, operando perciò sul mercato in maniera ancillare alle attività svolte da Nuovo Imaie e SCF.

L’Impresa Comune tra Nuove Maie e SCF ha quindi natura cooperativa e, configurandosi come un’intesa tra imprese, è suscettibile di essere valutata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

#### III.1 I mercati rilevanti e la posizione delle Parti

**20.** Nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese.

**21.** Ai fini della valutazione di un’intesa, infatti, l’individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l’analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, risulta funzionale all’individuazione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale, essendo in particolare “funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività”<sup>7</sup>.

**22.** I mercati merceologici di interesse per la valutazione dell’intesa in esame possono individuarsi, secondo quanto dichiarato anche dalle Parti, nei mercati relativi ai servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore del settore musicale ovvero:

- a. servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore spettanti agli AIE;
- b. servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore spettanti ai PdF.

<sup>6</sup> [Cfr. la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), sulla nozione di impresa comune a pieno titolo, §§91 e ss.]

<sup>7</sup> [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.]

**23.** In relazione al primo mercato, nella propria prassi consolidata<sup>8</sup>, l'Autorità ha definito l'attività dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ulteriormente distinto in base al settore o per conto di chi i servizi sono svolti, ovvero direttamente nei confronti dei AIE o di altre *collecting*<sup>9</sup>) come prestazione di servizi che comportano "lo svolgimento di una serie di attività collegate, alcune delle quali sono influenzate dalla regolamentazione. In primo luogo, occorre negoziare le condizioni di utilizzazione dell'opera e i compensi associati. In secondo luogo, gli utilizzi vanno monitorati, così da stabilire l'ammontare complessivo dovuto agli aventi diritto. Infine, le somme maturate vanno riscosse e poi distribuite secondo regole prestabilite dalle *collecting* (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, cd. "aggio" o commissione)".

**24.** Il secondo mercato è relativo alla gestione dei diritti spettanti ai PdF a seguito della pubblica utilizzazione delle registrazioni di brani musicali di cui sono titolari, dei diritti per copia privata e degli altri diritti derivanti dallo sfruttamento economico dei prodotti fonografici. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato che "l'attività in questione può essere effettuata dal singolo produttore in forma individuale o essere affidata ad associazioni rappresentative che la esercitano in forma collettiva (società di *collecting*)". Tale attività "si suddivide in quattro fasi: la negoziazione delle condizioni di utilizzazione e dei compensi, il monitoraggio degli utilizzi, volto ad accertare l'ammontare complessivo che ogni utilizzatore deve versare agli aventi diritto, la riscossione dei diritti maturati e la ripartizione delle somme raccolte, nei casi in cui la gestione dei diritti sia affidata alle società di *collecting*"<sup>10</sup>.

**25.** Dal punto di vista geografico, i mercati oggetto di analisi appaiono avere una dimensione nazionale, in ragione della specificità della normativa di settore.

**26.** Così definiti i mercati, secondo le stime fornite dalle Parti, SCF e Nuovo Imaie detengono ciascuna una quota pari a circa l'85% nei mercati della gestione dei diritti connessi sulle opere musicali rispettivamente, dei PdF e degli AIE. In entrambi i mercati, il primo concorrente è la *collecting* Itsright con una quota pari a circa il 7% nel mercato relativo ai PdF e pari circa al 15% nel mercato relativo agli AIE.

**27.** Si osserva, infine, che le Parti costituenti l'Impresa Comune – per quanto operanti per conto di soggetti diversi (SCF per gli AIE, Nuovo Imaie per conto dei PdF) – svolgono attività non dissimili, ovvero sia le negoziazioni con gli utilizzatori, la raccolta da questi ultimi dei corrispettivi e la distribuzione dei diritti connessi dovuti ai singoli aventi diritto. Tale circostanza testimonia l'alto livello di contiguità dei mercati rilevanti nei quali avrebbe luogo l'intesa comunicata.

### **III.2 Criticità concorrenziali**

**28.** In considerazione dell'attività delle Parti, della proposta di costituzione di un'impresa comune e delle osservazioni pervenute da parte dei concorrenti, l'intesa comunicata potrebbe avere un impatto di rilievo sui mercati interessati, considerando che:

- a. Nuovo Imaie e SCF rappresentano, ciascuna nel proprio ambito di operatività, i più importanti operatori di riferimento, con una quota di mercato pari a circa l'85%, rispettivamente, nella gestione dei diritti degli AIE e dei PdF;
- b. l'intesa comunicata porta alla costituzione di una "super *collecting*", la quale si relaziona con tutti gli utilizzatori, ponendosi come "one stop shop" che, dopo la raccolta dei compensi, li riversa alle singole *collecting*;
- c. l'intesa coinvolge *collecting* che, attraverso l'Impresa Comune, gestiranno l'intera gamma dei diritti connessi alle opere musicali. Infatti, Nuovo Imaie tutela le esigenze per conto di artisti, interpreti ed esecutori, mentre SCF tutela i diritti dei produttori.

**29.** In questo contesto, l'intesa sottintende un modello incentrato su un unico centro di negoziazione con gli utilizzatori cui spettano le remunerazioni di AIE e PdF. La centralizzazione delle negoziazioni, come evidenziato dalla generalità dei contributi pervenuti, appare idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato mediante l'incremento del peso negoziale esercitabile dalla *joint venture* nei confronti degli utilizzatori da una parte e dei soggetti rappresentati dall'altra.

**30.** In particolare, l'Impresa Comune, ponendosi come un interlocutore unico nei confronti degli utilizzatori, potrebbe comprimere la possibilità dei concorrenti di prospettare condizioni economiche e qualitative diversificate. In altri termini, l'Impresa Comune potrebbe essere in grado di condizionare gli *standard* di mercato in relazione sia ai corrispettivi, sia alla modalità di attuazione della reportistica cui sono tenuti gli utilizzatori, sia alla tempistica dei versamenti dei corrispettivi. Conseguentemente, la capacità delle singole *collecting* concorrenti di negoziare le licenze con gli utilizzatori potrebbe essere compromessa, con effetti pregiudizievoli in termini di sviluppo concorrenziale dei mercati e qualità dei servizi offerti.

<sup>8</sup> [Cfr. A489 – NUOVO IMAIE-CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI, provv. n. 26497 del 22 marzo 2017.]

<sup>9</sup> [Cfr. A489 – NUOVO IMAIE-CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI, provv. n. 26497 del 22 marzo 2017, par. 6. "6. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione in esame possono individuarsi *prima facie* nei seguenti mercati: a) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo; b) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale; c) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo svolti per conto di altre *collecting*; d) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale svolti per conto di altre *collecting*".]

<sup>10</sup> [Cfr. I369 – CASE DI SCOGRAFICHE/SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI, provv. n. 7422 del 27 luglio 1999 in Boll. n. 29-30/1999.]

**31.** Inoltre, l'Impresa Comune disporrebbe di un *asset* informativo costituito dai dati sui fonogrammi, che sono nella disponibilità dei produttori, e dai dati sugli AIE oggetto della banca dati di Nuovo Imaie. La disponibilità di questo *database* potrebbe porre sia SCF che Nuovo Imaie in una posizione privilegiata sia nei rapporti con gli utilizzatori sia nei rapporti con i titolari dei diritti, in specie gli AIE. Nuovo Imaie, infatti, potrebbe svolgere la propria attività disponendo di dati invece inaccessibili alle *collecting* concorrenti, pregiudicando la possibilità di queste ultime di essere competitor efficaci sui mercati interessati. A ciò si aggiunga che gli AIE potrebbero essere ulteriormente incentivati a aderire a Nuovo Imaie in considerazione della cooperazione con la *collecting* dei produttori (SCF), con ulteriore compromissione degli spazi concorrenziali delle *collecting* concorrenti.

**32.** Appare di rilievo anche notare che i rapporti tra la *joint venture* e le singole associate sono disciplinati da accordi di rappresentanza. La creazione di un unico intermediario potrebbe indurre a una omogeneizzazione delle condizioni di offerta e ridurre il grado di concorrenzialità dei mercati, incidere negativamente sui tempi, la qualità e i costi della gestione dei diritti.

**33.** In conclusione, allo stato attuale, l'Impresa Comune, in virtù della dimensione e capacità contrattuale derivanti dalle *collecting* costituenti, potrebbe costituire una significativa barriera allo sviluppo concorrenziale del mercato in oggetto, riducendo le opportunità e gli incentivi allo sviluppo di operatori alternativi e, quindi, riducendo le possibilità di scelta sia dei soggetti rappresentati che degli utilizzatori.

**34.** Da quanto sopra illustrato discende che l'Impresa Comune, in virtù della posizione detenuta sul mercato delle *collecting* costituenti, appare idonea a determinare una consistente restrizione della concorrenza all'interno dei mercati nazionali relativi ai servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore del settore musicale.

### **III.3 Il pregiudizio al commercio tra Stati dell'Unione europea**

**35.** Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 [ora articoli 101 e 102 del TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio all'interno dell'Unione europea deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

**36.** L'intesa in questione riguarda operatori attivi sull'intero territorio nazionale che gestiscono, attraverso appositi accordi di rappresentanza, i diritti connessi in Italia anche per conto delle principali *collecting* straniere. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri dell'Unione e appare integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che l'intesa sopra descritta tra Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori e SCF S.r.l., avente a oggetto la costituzione dell'Impresa Comune, destinata a operare nel settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore afferenti all'utilizzazione di opere musicali, è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori e SCF S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Clementi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*